

Imola, 10/10/2023

FRINGE BENEFITS, LIMITE DI ESENZIONE A 3000 EURO PER I LAVORATORI CON FIGLI PER IL 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, ha fornito i primi chiarimenti in relazione al regime fiscale in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, limitatamente al periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito nel limite complessivo di euro 3.000.

N.B: SI TRATTA DI BENI CEDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI AL LAVORATORE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN MANIERA DEL TUTTO ARBITRARIA.

DESTINATARI:

Il regime agevolato si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente nonché ai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (tra i quali rientrano anche co.co.co, tirocinanti, amministratori, ecc...).

L'ulteriore requisito richiesto è la presenza di "*figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2*" del TUIR, dunque, di **figli fiscalmente a carico**.

A tali fini, **si considerano figli fiscalmente a carico**, quelli di età

- non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 4.000,00;
- superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

I figli si considerano fiscalmente a carico indipendentemente dalla fruizione per gli stessi delle detrazioni che, dal periodo d'imposta 2022, sono limitate ai figli di età pari o superiore a ventuno anni.

In particolare,

- la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, **pertanto trattandosi di agevolazione spettante per il solo anno 2023, la verifica** deve essere effettuata al **31 dicembre 2023**;
- il **limite di non imponibilità di euro 3.000 non va riproporzionato** in funzione della percentuale di carico tra i due genitori: l'agevolazione deve essere riconosciuta in **misura intera a ogni genitore**, anche in presenza di **un unico figlio**, purché lo stesso sia **fiscalmente a carico di entrambi**.
- Il figlio si considera fiscalmente a carico di entrambi i genitori anche nel caso in cui questi ultimi si siano accordati per attribuire l'intera detrazione ad uno solo dei due genitori.

- per i lavoratori che **non** hanno **figli fiscalmente a carico**, continua a trovare applicazione la disciplina generale fissata dal comma 3, art. 51 del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i benefits ricevuti dal datore di lavoro, se di valore non eccedente la soglia annua di euro 258,23, senza la possibilità di includere le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (che quindi potranno essere rimborsate esclusivamente a chi ha diritto di portare la soglia di esenzione a 3000 euro, cioè coloro con figli a carico).
- i fringe benefits, intesi come beni e servizi nonché, per il 2023, le somme per il pagamento delle utenze domestiche in relazione ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche *ad personam*: ciò significa che potranno essere concessi solo ad alcuni lavoratori ed anche in misura differenziata.

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE:

Con riferimento alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000, si tratta di:

1. i buoni acquisto;
2. i buoni carburante;
3. i cesti natalizi;
4. i premi per assicurazioni extra-professionali;
5. il cellulare ad uso privato;
6. i generi in natura prodotti dall'azienda, ecc.;
7. **somme erogate o rimborsate** per il pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**.

Quanto alle somme di cui all'ultimo punto (punto 7), l'Agenzia delle Entrate, conferma la validità delle indicazioni nella Risoluzione n. 35/2022 (si veda nostra [circolare del 19/11/2022](#)), in relazione alla medesima tipologia di spese riconosciute nel periodo d'imposta 2022, per le quali era stata fissata la soglia di esenzione di euro 3.000, comprensiva di eventuali beni e servizi ceduti, per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In particolare, l'agevolazione riconosciuta per il periodo d'imposta 2022 poteva riferirsi anche a fatture emesse nell'anno 2023 purchè relative a consumi effettuati nell'anno 2022.

Pertanto, al fine di evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione le somme **pagate** per le utenze dal lavoratore dipendente **nel 2023** che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 - già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell'agevolazione prevista per il precedente periodo di imposta.

Anche per i rimborsi effettuati nel corso del 2023, il lavoratore interessato dovrà consegnare una dichiarazione attestante, oltre che la presenza di figli fiscalmente a carico, anche la circostanza che le fatture per le quali riceve il rimborso non siano già state oggetto di medesima richiesta presso altro datore di lavoro.

BENEFITS E PREMI DI RISULTATO

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 5%, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in **sostituzione**, in tutto o in parte, dei **premi di risultato**.

Rapporto tra benefits e buoni carburante esenti fino a 200 euro

L'Agenzia evidenzia come il regime dell'art. 40 del Decreto Lavoro, limitato all'anno di imposta 2023, rappresenti un'**agevolazione ulteriore, diversa e autonoma**, rispetto al **bonus carburante** previsto dall'[art. 1, comma 1 del DL n. 5/2023](#) (c.d. "Decreto Trasparenza").

Ne consegue che al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di:

- euro 200 per uno o più buoni benzina (esenti da irpef ma non da contributi!)
oltre a
- euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche per chi ha figli a carico, mentre 258,23 euro per chi non ha figli a carico.

ADEMPIMENTI:

Dichiarazione a carico del lavoratore:

Per espressa previsione di legge, l'**applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000** è subordinata alla **dichiarazione scritta da parte del lavoratore**.

Pertanto, in nessun modo tale agevolazione potrà essere riconosciuta in automatico dal nostro studio.

Il datore dovrà poi conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

A tal proposito si allega fac simile di dichiarazione da fornire ai lavoratori interessati (si veda allegato 1).

Adempimenti a carico del datore di lavoro:

La normativa dispone che *"i datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti."*

ALLEGATO 1 – FAC-SIMILE

INNALZAMENTO A 3.000 EURO, PER L'ANNO 2023, DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT PER LAVORATORI CON FIGLI

L'art. 40 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito dalla Legge n. 85 del 3 luglio 2023, ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, per **l'anno di imposta 2023** a favore dei **lavoratori con figli fiscalmente a carico** il limite di esenzione previsto per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) **è elevato da 258,23 euro a 3.000 euro**, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche come sopra indicate.

Si considerano figli fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili, anche se per gli stessi non spettano le detrazioni per figli a carico (ad esempio perché di età inferiore ai 21 anni).

Il comma 3 dell'art. 40 specifica che tale regime transitorio più favorevole si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Dichiarazione del lavoratore ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.L. n. 48/2023

Il sottoscritto	Cod. Fisc.:.....
-----------------	-------	------------------

nella veste di dipendente/collaboratore dell'impresa :.....

DICHIARA sotto la propria responsabilità che i figli di seguito indicati non possiedono nel 2023 un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni), e pertanto di avere diritto a beneficiare della soglia di esenzione di euro 3.000 per i fringe benefit riconosciuti nel 2023, come previsto dall'art. 40 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023.

Cognome e nome	Codice fiscale

Data

In fede,

ALLEGATO 2 - FAC SIMILE

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ (____) il
_____ residente a _____ (____) in via
_____ n. _____
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente o titolare di rapporto di collaborazione o
amministratore con compenso, presso _____, codice
fiscale _____, p.Iva

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

con riferimento all'immobile ad uso abitativo sito
_____, via/piazza/località
_____, posseduto/detenuto da me medesimo/dal
coniuge/da altro familiare a titolo di _____

- **di essere in possesso della documentazione** comprovante il **pagamento delle seguenti utenze domestiche**, rientranti nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR:

Fattura numero	Data fattura	Emittente e tipologia di utenza	Intestata ¹ a	Importo	Data pagamento	Modalità di pagamento

TOTALE CHIESTO A RIMBORSO €

DICHIARA INOLTRE

- **che** le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri.

(luogo, data)

Il dichiarante

¹ L'intestatario delle utenze per uso domestico può essere un **soggetto diverso dal lavoratore dipendente**, ovvero:

- ✓ il **coniuge o un familiare** indicati nell'articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,
- ✓ il **locatore**, nel caso in cui le fatture riguardano **immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest'ultimo**, e solo nel caso in cui il **locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario**, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l'elenco analitico delle spese addebitate.
- ✓ il **condominio**, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.